
Prime osservazioni sul rapporto tra libertà religiosa e intelligenza artificiale, a partire dall'AI Act*

Martina Palazzo

Abstract

La diffusione delle tecnologie che impiegano l'Intelligenza Artificiale (AI) desta l'interesse e talvolta la preoccupazione di numerosi studiosi, a causa della manifesta pervasività del fenomeno. Il diritto e, in particolare, il diritto ecclesiastico non fa eccezione, dovendosi porre i quesiti necessari per fornire protezione e garanzie agli individui, a livello nazionale e sovranazionale. Questo contributo si pone l'obiettivo di restituire un sintetico quadro di alcune possibili implicazioni che può determinare lo sviluppo dell'AI rispetto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, con un focus specifico sulla normativa vigente e con alcune suggestioni per la prospettiva futura.

The spread of technologies employing Artificial Intelligence (AI) has become a concern for numerous scholars across various fields, due to the pervasive nature of the phenomenon. Law, and in particular law and religion, is no exception, as it must address the necessary questions to provide protection and guarantees to individuals at both national and supranational levels. This contribution aims to provide a concise overview of some possible implications that AI may have on freedom of thought, conscience, and religion, with specific attention on current legislation and some suggestions for future perspectives.

Sommario

1. Introduzione: Intelligenza Artificiale e diritti fondamentali. – 2. Sviluppo tecnologico e *digital religion* (cenni). – 3. Profilazione e pubblicità comportamentale. – 4. *Bias* e discriminazioni algoritmiche religiosamente connotate. – 5. Violazioni della riservatezza del fedele (e non). – 6. Acquisizione e trattamento dei dati sensibili del fedele (e non). – 7. Quadro normativo: il contesto italiano. – 8. (segue): il legame con il contesto europeo. – 9. Alcuni spunti per il futuro.

Keywords

Intelligenza Artificiale – libertà religiosa – diritti fondamentali – rischi – possibilità

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio "a doppio cieco".

1. Introduzione: Intelligenza Artificiale e diritti fondamentali

L'Intelligenza Artificiale costituisce un fenomeno pervasivo e in costante crescita, in grado di condizionare e, per certi versi, rivoluzionare i paradigmi concettuali che descrivono e orientano le attività umane¹.

Gli strumenti algoritmici, in virtù delle loro rapidità, efficienza e potenzialità, sono impiegati oramai in un gran numero di ambiti, con importanti ricadute economiche e sociali che gli operatori del diritto e le istituzioni non possono (e non hanno interesse a) trascurare.

In particolare, uno dei dibattiti che si sono sviluppati negli ultimi anni riguarda le implicazioni dell'AI sui diritti fondamentali perché, se è vero che essa può produrre importanti benefici per l'umanità², è altrettanto vero che alcuni suoi impieghi potrebbero rappresentare una minaccia per la protezione degli individui³.

¹ Con C. Casonato, *L'intelligenza artificiale e il diritto pubblico comparato ed europeo*, in *DPCE online*, 1, 2022, 169 ss., «la AI è un ambito di ricerca scientifica e di applicazione tecnologica che presenta caratteristiche connotative uniche. Essa ha già inciso su molte delle nostre attività quotidiane, e ancor di più lo farà in futuro, ad un ritmo e con un impatto formidabili». Secondo P. Contucci, *Intelligenza artificiale tra rischi e opportunità*, in *il Mulino*, 4, 2019, 637 ss., spec. 640, si tratta di una vera e propria «rivoluzione con effetti dirompenti nell'intera società». Si è pervenuti così alla creazione della c.d. società *onlife*, come coniata da L. Floridi, *The Online Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, Cham, 2015.

² M. Fasan, *I principi costituzionali nella disciplina dell'Intelligenza Artificiale. Nuove prospettive interpretative*, in *DPCE online*, 1, 2022, 181 ss., spec. 184, illustra come «[i]n primo luogo, i sistemi artificiali possono contribuire a ridurre significativamente i tempi normalmente richiesti per l'adozione di determinate decisioni o per lo svolgimento di determinate funzioni, garantendo, quindi, benefici in termini di maggiore rapidità grazie alla potenza computazionale di analisi delle informazioni e alla capacità di individuare correlazioni rilevanti tra i dati esaminati. In secondo luogo, l'AI costituisce uno strumento vantaggioso nel migliorare l'efficacia delle soluzioni proposte, sia nella prospettiva di ridurre possibili margini di errore sia nell'ottica di personalizzarne i contenuti e renderli sempre più adatti agli interessi e ai desideri delle persone. Infine, i sistemi di AI possono contribuire in modo significativo dal punto di vista economico, diminuendo il costo dei processi predittivi e decisionali e incentivando, grazie alle dimostrate capacità di analisi e di correlazione dei dati, una corretta ed equilibrata allocazione delle risorse disponibili». Dello stesso avviso B. Custers-E. Fosch-Villaronga, *Humanizing Machines: Introduction and Overview*, in B. Custers-E. Fosch-Villaronga (a cura di), *Law and Artificial Intelligence. Regulating AI and Applying AI in Legal Practice*, The Hague, 2022, 3 ss., spec. 10, che affermano: «AI is rapidly and radically changing the world around us. AI helps us to understand complex and vast amounts of data in many different areas (...). AI is often thought to be a great promise to make this world a better place. However, as the saying goes, the road to hell is paved with good intentions. Automating society, particularly when introducing highly sophisticated autonomous technologies, can result in disadvantages, undesirable side-effects, and unforeseen new applications. This may call for regulation, for instance, to offer sufficient protection to citizens and to reflect specific norms and values in the design of such new technologies».

³ S. Greenstein, *Preserving the rule of law in the era of artificial intelligence*, in *Artificial Intelligence and Law*, 20, 2022, 291 ss., spec. 307, sottolinea infatti che «[t]echnology is often described as a 'double-edged sword' as its effects on society can be both beneficial but also risky. For example, technology may curtail freedom of expression but at the same time facilitate it. The inherent nature of AI is without doubt a threat to the rule of law and these must therefore be addressed. It is therefore necessary first to highlight some of the risks to the rule of law». Anche la Commissione europea, nella Relazione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 10/12/2021, COM[2021] 819 final, p. 18, ha sottolineato che «[l]'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) può avere importanti effetti positivi sulle nostre società. Può aumentare l'efficienza dei processi o stimolare l'innovazione e la ricerca. Può inoltre servire a promuovere una serie di diritti fondamentali, quali i diritti alla libertà di espressione e di informazione o all'assistenza sanitaria, e promuovere importanti questioni di interesse pubblico quali la sicurezza pubblica o la sanità pubblica. D'altro canto, quando l'IA è utilizzata senza garanzie e controlli di qualità adeguati per automatizzare

Tali considerazioni non sono sfuggite all'attenzione delle istituzioni che si sono proposte come primi regolatori del fenomeno, in primo luogo in ambito eurounitario.

Nel 2020, ad esempio, il Consiglio d'Europa aveva manifestato preoccupazione con la Risoluzione n. 2344, che significativamente accenna nel titolo a «*new rights or new threats to fundamental freedoms?*», con cui l'Assemblea Parlamentare aveva analizzato sommariamente i progressi registrati nell'ambito delle nuove tecnologie, fornendo una serie di principi etici e direttive volti a regolamentarli nel rispetto dell'individuo e della sua dignità⁴.

Già nel 2018, peraltro, la Commissione europea aveva constatato la crescente importanza del contributo dell'Unione nello sviluppo e nella regolamentazione dell'AI, che avrebbe potuto porre l'UE in una posizione di parità nel dialogo (specie di natura economica) con gli altri competitor mondiali nel settore⁵. Nel farlo, la Commissione aveva tuttavia evidenziato l'esigenza che l'implementazione e la diffusione dei sistemi di AI dovesse necessariamente coniugarsi con il sistema valoriale dell'UE, garantendo ai cittadini europei i rispettivi diritti, in forma tradizionale o tecnologicamente connotata⁶.

Si tratta di un tratto distintivo della strategia regolatoria eurounitaria in materia di AI, che mira a perseguire lo sviluppo economico e commerciale delle nuove tecnologie per un'affermazione sul mercato globale dell'Unione, senza per questo determinare sacrifici inaccettabili in termini di tutela dei cittadini e delle loro prerogative fondamentali⁷. Tale approccio costituisce un *unicum* nel panorama mondiale: Cina e Stati Uniti d'America, infatti, che si sono attivati ben prima delle istituzioni europee, hanno adottato politiche diverse da quella implementata dall'UE, in termini sia strutturali sia concettuali. Da un lato, le prime manifestazioni d'interesse da parte della Cina nei confronti dell'Intelligenza Artificiale si sono espresse nel 2012, quando, durante il XVIII Congresso del Partito Comunista Cinese, si era rilevata l'importanza della diffusione delle tecnologie basate sull'AI nel Paese, per agevolarne lo sviluppo commerciale e sociale⁸.

o sostenere i processi decisionali o per attività quali la sorveglianza, può anche violare i diritti delle persone. Tali violazioni possono verificarsi su larga scala, a seconda della diffusione dell'utilizzo di un sistema, e possono essere difficili da prevenire o rilevare quando il sistema di IA non è sufficientemente trasparente o le persone non sono a conoscenza del suo utilizzo».

⁴ La Risoluzione è disponibile al sito [europeanrights.eu](https://www.europeanrights.eu).

⁵ Cfr. Comunicazione «L'intelligenza artificiale per l'Europa», 25/04/2018, COM[2018] 237 final.

⁶ A. Adinolfi, *L'intelligenza artificiale tra rischi di violazione dei diritti fondamentali e sostegno alla loro promozione: considerazioni sulla (difficile) costruzione di un quadro normativo dell'Unione*, in A. Pajno-F. Donati-A. Perrucci (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione? Vol. 1: Diritti fondamentali, dati personali e regolazione*, Bologna, 2022, 127 ss., spec. 128, ha spiegato efficacemente che «[l]a ricerca di soluzioni che permettano di garantire che la progettazione e l'utilizzo delle applicazioni tecnologiche avvengano in conformità ai diritti fondamentali implica valutazioni complesse che richiedono, anzitutto, l'individuazione dei diritti e principi che, sia attualmente sia in modo potenziale, possono venire in rilievo. Se infatti la rilevanza di alcuni diritti fondamentali è del tutto evidente – come, in particolare, il rispetto della vita privata o il diritto alla salute – le implicazioni delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale mettono in gioco altri diritti e principi la cui individuazione può avvenire solo con riguardo alle concrete applicazioni, verificando in modo in modo empirico le conseguenze che queste comportano sia nella sfera privata che in quella pubblica».

⁷ Il Libro Bianco «Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia», 19/02/2020, COM[2020] 65 final, fornisce un quadro sintetico degli obiettivi che si è posta l'Unione europea nella gestione di questi temi, senza trascurare le implicazioni economiche né i potenziali effetti dell'AI sui diritti fondamentali.

⁸ Ne fornisce una sintesi il [rapporto elaborato dalla Commissione per l'esame dell'economia e della](#)

In seguito, il governo cinese ha sviluppato il *Next Generation Artificial Intelligence Development Plan* (AIDP), che disponeva le prime misure concrete volte all'ottenimento della leadership globale cinese in tema di AI, coniugando azioni locali e centrali⁹.

Nel 2021 è stato pubblicato altresì il Libro Bianco sulla standardizzazione dell'AI, che descriveva il contesto in cui si sarebbero dovuti innestare i lavori per la costruzione e lo sviluppo delle infrastrutture dedicate all'AI.

Gli interventi adottati dal governo cinese per lo sviluppo delle tecnologie algoritmiche, in generale e in estrema sintesi, sono volti al raggiungimento dell'efficienza tecnica e all'ottenimento del primato economico nel settore, con ricadute sui cittadini che si declinano anche in forme di controllo morale da parte del governo¹⁰. L'obiettivo, nonostante le (vaghe) affermazioni etiche di principio da parte delle istituzioni cinesi, pare essere quello di sfruttare le dinamiche commerciali legate all'AI per rafforzare il sistema politico centrale, assicurandogli stabilità e controllo¹¹.

Dall'altro lato, gli Stati Uniti si sono posti da subito in concorrenza con l'investitore cinese, implementando una disciplina regolatoria di tipo verticale, emanata perlopiù dall'esecutivo ma sprovvista di forza vincolante, adottando un approccio c.d. *hands-off*¹². Il percorso statunitense, intrapreso dall'amministrazione Obama nel 2016 e proseguito sotto la presidenza Trump, era dedicato perlopiù allo sfruttamento economico e all'innovazione, con l'assegnazione di un ruolo primario agli investitori privati autoregolantis¹³.

Con l'amministrazione Biden il focus si era leggermente spostato, come testimoniato dall'accordo tra gli Stati Uniti e l'Unione europea per la formazione del Consiglio per lo Scambio e la Tecnologia, che dovrebbe coadiuvare la cooperazione intercontinentale in materia di AI¹⁴ e costituire pertanto un punto d'incontro anche con riferimento alle priorità da perseguire in termini globali.

Tuttavia, per quel che riguarda il contesto statunitense strettamente inteso, l'attenzione

sicurezza degli Stati Uniti e della Cina, al sito [uscc.gov](https://www.uscc.gov).

⁹ Cfr. *Next Generation Artificial Intelligence Development Plan Issued by State Council*.

¹⁰ Così A. Monreale, *Rischi etico-legali dell'Intelligenza Artificiale*, in *DPCE online*, 3, 2020, 3391 ss., spec. 3393. In proposito, A. Venanzoni, *La valle del perturbante: il costituzionalismo alla prova delle intelligenze artificiali e della robotica*, in *Politica del diritto*, 2, 2019, 237 ss., spec. 280, ritiene che la Cina «in Hangzhou ha fatto trionfare lo stritolamento dei dati personali e della riservatezza». Il Parlamento europeo stesso, nella Risoluzione su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale, 12/02/2019, P8_TA(2019)0081, al punto 13, ha espresso «profonda preoccupazione per l'utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale, ivi compreso il riconoscimento facciale e vocale, in programmi di "sorveglianza emotiva" [...], talvolta combinati con sistemi di "credito sociale", come ad esempio già accade in Cina» e ne ha preso le distanze, sottolineando che «tali programmi contraddicono per loro natura i valori e le norme europei che tutelano i diritti e le libertà degli individui», nonché la politica eurounitaria in tema di AI.

¹¹ Così J. Zeng, *Artificial Intelligence with Chinese Characteristics. National Strategy, Security and Authoritarian Governance*, Singapore, 2022, 68.

¹² L'approccio viene specificato e spiegato nel memorandum del novembre 2020 *Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Applications*, disponibile all'indirizzo [whitehouse.org](https://www.whitehouse.gov).

¹³ Sulle criticità – specie legate all'enforcement – dei processi di autoregolazione da parte degli investitori privati, cfr. E. Chiti-B. Marchetti, *Divergenti? Le strategie di Unione europea e Stati Uniti in materia di intelligenza artificiale*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, 1, 2020, 29 ss., spec. 43.

¹⁴ Cfr. European Commission, *EU-US Trade and Technology Council*.

rivolta ai diritti fondamentali si è posta (e, per certi versi, continua a porsi) in subordine rispetto a quella nei confronti degli sviluppi economici e commerciali dell'AI, mancando delle disposizioni programmatiche e sistematiche per la protezione dei diritti umani¹⁵.

Le esperienze cinese e statunitense, rivestendo il primato commerciale in tema di AI, costituiscono il contraltare più immediato per compiere una disamina comparata della strategia eurounitaria, che si propone anch'essa, seppur in maniera differente, di ottenere una leadership nel settore. Tuttavia, gli esempi comparatistici potrebbero essere i più vari e, tra i molti, numerosi sarebbero quelli che si accostano, per modalità e obiettivi, ai modelli extraeuropei finora delineati. È il caso, in particolare, del programma nazionale di Israele sull'AI, creato per assicurare al paese il primato scientifico che possiede in altri contesti tecnologicamente connotati¹⁶. L'obiettivo è perseguito, ancora una volta, con l'adozione di una struttura marcatamente *hands-off*, che non si manifesta con un disegno organico a livello nazionale, nella convinzione che questo potrebbe inibire la flessibilità delle procedure e quindi essere d'intralcio all'innovazione¹⁷.

In definitiva, quindi, il contesto regolatorio più completo e più *human-rights oriented* pare essere oggi quello eurounitario. Invero, a partire dai più embrionali atti di *soft law* in materia di AI, proseguendo per il GDPR e il *Digital Services Act Package* e culminando nel recente AIA, l'attenzione rivolta da parte delle istituzioni europee ai diritti fondamentali pare essere massima, al punto che nel Regolamento dedicato all'AI l'approccio è basato sul rischio, con particolare attenzione al momento della programmazione degli algoritmi¹⁸.

Se questo è il quadro sommario con il quale è necessario confrontarsi, ne emerge una chiara esigenza di ragionare in termini puntuali sulle implicazioni dell'AI rispetto a ogni posizione soggettiva garantita agli individui, in modo da intercettare le peculiarità e le criticità proprie di ciascuno rispetto alla diffusione dei sistemi algoritmici.

In questo discorso, la libertà di pensiero, coscienza e religione merita, al pari degli altri diritti, una considerazione autonoma, in grado di fornire alcuni spunti rispetto al suo atteggiarsi con l'emersione delle nuove tecnologie, a partire dalla c.d. *digital religion*.

¹⁵ Ad esempio, la *Blueprint for an AI Bill of Rights* si è occupata di proporre una serie di principi etici, tuttavia non provvisti di forza vincolante.

¹⁶ In passato, ad esempio, era già stato evidenziato come Israele, al pari della Cina, abbia sviluppato tra i primi al mondo capacità di *cyber warfare* formidabili: così A. Singh Gill, *Artificial Intelligence and International Security: The Long View*, in *Ethics & International Affairs*, 2, 2019, 169 ss., 172.

¹⁷ Così G. Paltiel, *Visions of Innovation and Politics: Israel's AI initiatives*, in *Discover Artificial Intelligence*, 2, 2022, par. 4: «Officially, Israel still does not have a coherent national AI strategy, but only a “national program”. This might seem like a semantic difference, but as I tried to show it bears a meaningful significance that needs to be explained. [...] Adhering to the well-known tech maxim “it’s not a bug, it’s a feature”, [...] a lack of strategy allows agility, and agility can enable innovations». Al programma nazionale israeliano è dedicato il sito internet aiisrael.org.il. Nel 2020 è stato altresì stilato, per il Comitato ad Hoc per l'AI costituito in seno al Consiglio d'Europa, il report *Harnessing Innovation: Israeli Perspectives on AI Ethics and Governance*, che forniva un quadro della normativa israeliana in tema di regolamentazione dell'AI.

¹⁸ Il testo dell'AI Act, entrato ufficialmente in vigore il 1° agosto 2024, è reperibile sul sito della Gazzetta Ufficiale dell'UE; per la versione italiana, cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689.

2. Sviluppo tecnologico e *digital religion* (cenni)

La c.d. *digital religion* rappresenta l'oggetto di studio di una branca scientifica autonoma che, secondo parte della dottrina, si occupa di indagare le modalità di sviluppo delle pratiche religiose online e come queste si interfacciano con gli elementi del contesto religioso offline¹⁹.

Altra dottrina invece ritiene invece che il campo d'elezione di questa disciplina non sia da ricercarsi nell'interazione tra religione online e offline, bensì in un terzo spazio, rappresentato unicamente dalle manifestazioni religiose digitali, senza alcun riferimento alle estrinsecazioni religiose per così dire analogiche²⁰.

Inoltre, c'è chi ha studiato il fenomeno trasponendo online l'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo²¹, che tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione, assumendo come punti fermi le quattro estrinsecazioni espressamente richiamate da questa disposizione (culto, insegnamento, pratiche e osservanza dei riti) per la disamina della libertà di religione digitale²².

Si tratta dunque di una scienza ancora *in fieri*, che si nutre dell'esperienza empirica e che può essere osservata da più angoli visuali²³.

Tale considerazione è stata confermata e per certi versi potenziata durante e dopo la pandemia da Covid-19, quando la delicata gestione della crisi sanitaria e la diffusa preoccupazione per la garanzia del godimento dei diritti fondamentali, tra cui la libertà

¹⁹ H.A. Campbell, Z. Sheldon, *Community*, in H.A. Campbell-R. Tsuria (a cura di), *Digital Religion. Understanding Religious Practice in Digital Media*, Abingdon-New York, 2013, 57 ss., descrivono la *digital religion* come «framework for articulating the evolution of religious practices online which are linked to online and offline contexts simultaneously». In particolare, i relativi studi si occupano di esaminare «*the technological and cultural space that is evoked when we talk about how online and offline religious spheres have become blended and integrated*». Per una panoramica dell'evoluzione degli studi in materia di *digital religion*, cfr. C. Helland, *Digital Religion*, in D. Yamane (a cura di), *Handbook of Religion and Society. Handbooks of Sociology and Social Research*, Cham, 2016, 177 ss.; L. Berzano, *La religione nell'era digitale*, in *Historia religionum: an international Journal*, 12, 2020, 165 ss.; H.A. Campbell-G. Evolvi, *Contextualizing current digital religion research on emerging technologies*, in *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2, 2020, 5 ss.; N. Pannofino, *La digitalizzazione del sacro. Nuovi culti e nuovi media*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2022, 233 ss.

²⁰ Si tratta della teoria elaborata da N. Echchaibi, S.M. Hoover (a cura di), *The Third Spaces of Digital Religion*, Londra, 2023.

²¹ La norma sancisce, al par. 1, che «[o]gni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti». Al par. 2, la norma stabilisce che «[l]a libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui». Sul tema, cfr., *ex multis*, M. Toscano, *Il fattore religioso nella convenzione europea dei diritti dell'uomo. Itinerari giurisprudenziali*, Pisa, 2018.

²² In questo senso si è orientato C. Ashraf, *Exploring the impacts of artificial intelligence on freedom of religion or belief online*, in *The International Journal of Human Rights*, 26-5, 2022, 757-791.

²³ H.A. Campbell-R. Tsuria (a cura di), *Digital Religion. Understanding Religious Practice in Digital Media*, Abingdon-New York, 2021, 2, rilevano come «*[a]lmost a decade after the launch of the first edition of this book, the field of digital religion has changed in various ways. During this decade, this field of study became much more established. [...] And, during the last 10 years, the internet itself has continued to shift, forcing the field of study to change with it. Social media have become much more prevalent, and new arenas of digital culture have emerged, such as virtual reality, artificial intelligence, the internet of things, and big data, to name a few*».

religiosa, hanno sostituito le altre tematiche al centro del dibattito ecclesiasticistico²⁴. Invero, in un momento in cui molte delle libertà costituzionalmente garantite sono state limitate, anche la libertà religiosa ha dovuto far fronte alle esigenze determinate dalla fase emergenziale, ricorrendo ampiamente a internet e agli altri strumenti tecnologici, dando luogo a una trasposizione digitale di quanto si era fino a quel momento svolto in presenza²⁵.

L'esempio più macroscopico di questo adattamento è stato rappresentato dall'impiego dello streaming online per svolgere le liturgie, specie in alcuni momenti particolarmente rilevanti per le comunità di fedeli, come la Pasqua e il Natale per i cristiani cattolici e ortodossi, il Ramadan per i musulmani o la Commemorazione della Morte di Gesù Cristo per i Testimoni di Geova²⁶.

Tuttavia, l'importanza delle tecnologie in generale e di internet in particolare non rappresenta il portato della sola pandemia: la partecipazione delle religioni sul web era consistente ben prima della diffusione del virus²⁷.

Ad esempio, già nel 1997 papa Giovanni Paolo II aveva scelto di introdurre la Chiesa cattolica al mondo online, attribuendole di fatto la qualifica di internauta istituziona-

²⁴ *Ivi*, 6: «[e]specially during the COVID-19 pandemic, when millions of people could not participate in religious gatherings offline, the use of digital technologies to engage religious populations was evident». M.L. Movesian, *Law, Religion, and the COVID-19 Crisis*, in *Journal of Law and Religion*, 37-1, 2022, 9 ss., osserva come «[i]n the United States at the start of 2020, lawyers and scholars were preoccupied with other issues, such as whether local governments could exclude religious schools from public scholarship programs, and whether religious believers could claim exemptions from public accommodations law that prohibit discrimination based on sexual orientation and gender identity [...]. Those debates have not ended. But a central issue on the law-and-religion agenda, one that has drawn academic, judicial, and popular attention, has turned out to be something completely different: whether, and to what extent, government can legally restrict collective worship during a public health emergency». Sul tema delle configurazioni assunte dalla libertà religiosa e dalla rispettiva tutela durante la pandemia da COVID-19, cfr. quantomeno M. Toscano, *Emergenza sanitaria e libertà di religione*, Torino, 2024; J. Martínez-Torrón, *State, Religion and COVID-19: can Religious Freedom be Guaranteed in Exceptional Circumstances?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 16/I, 2022, 7 ss.; G. Macrì, *Brevi note in tema di libertà di culto in tempo di pandemia*, in *Il diritto Ecclesiastico*, 1/2, 2020, 49 ss.; R. Santoro, *La libertà di religione nel contesto pandemico*, in *Diritto e religioni*, 2, 2020, 157 ss.; N. Colaianni, *La libertà di culto ai tempi del coronavirus*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 7, 2020, 25 ss.; A. Licastro, *Annotazioni sugli standard di tutela della libertà di culto nella seconda fase di gestione della pandemia (spunti per una comparazione tra Italia, Francia e Stati Uniti d'America)*, in *Consulta online*, 3, 2020, 758 ss.

²⁵ Con P. Perri, *La tutela dei dati personali nei social networks e nelle app religiose*, in *JusOnline*, 3, 2020, 82 ss., partic. 82, «[n]essuna attività è stata risparmiata: lavoro, istruzione, associazionismo, volontariato, eventi culturali e qualsiasi altra iniziativa che, nella norma, viene svolta anche con persone estranee al proprio nucleo familiare, è stata trasferita in Internet, grazie ai diversi strumenti d'interazione offerti da piattaforme già esistenti quali i *social media* [...] e le *app* per i telefoni portatili». In questo senso, P. Consorti, *La libertà religiosa travolta dall'emergenza*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2020, 369 ss., spec. 376, ha rilevato che il regime riservato alla libertà religiosa in fase emergenziale non è stato discriminatorio, dal momento che «[l]a ragione della sospensione delle manifestazioni pubbliche è direttamente funzionale all'eliminazione di possibili evidenti cause di contagio. Allo stesso modo, le disposizioni successive [all'istituzione della c.d. "zona rossa"] non hanno mai discriminato la materia religiosa riservandole un trattamento diverso da quello attribuito alle altre libertà».

²⁶ P. Palumbo, *Digital religious celebrations during and after the Covid-19. Limits and opportunities for regulation*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, 17, 2021, 77 ss., spec. 82.

²⁷ C. Helland, *Online religion as lived religion. Methodological issues in the study of religious participation on the internet*, in *Online – Heidelberg Journal of Religions on the Internet*, 1.1, 2005, 1 ss., partic. 1, osservava a suo tempo che «[o]ne of the greatest difficulties in studying religion on the Internet is keeping pace with its rapid development and changes. This has been a significant issue when developing theoretical frameworks for examining religious participation on the World Wide Web. Religion has always had a significant online presence».

lizzato, con la creazione del sito ufficiale della Santa Sede. Nello stesso anno, la Federazione delle Organizzazioni Islamiche in Europa aveva lanciato il sito istituzionale dell'European Council for Fatwa And Research.

Sono queste solo alcune delle molteplici declinazioni materiali della *webreligion* che, pur avendo subito una fortissima accelerazione nell'ultimo decennio, si è sviluppata subito dopo la nascita e la diffusione della rete, implicando da subito alcune criticità legate alla navigazione «in un oceano di siti dedicati al doppio lemma *religione/spiritualità*»²⁸.

Tale quadro è complicato dalla diffusione delle tecnologie algoritmiche, che hanno una massiva presenza non solo su internet come tradizionalmente concepito, ma che si trovano altresì a produrre importanti ripercussioni sulla vita analogica degli individui, che sempre più s'intreccia ed è condizionata dalle dinamiche che animano il funzionamento dell'AI.

Le medesime preoccupazioni sono state (e sono tuttora) oggetto di riflessione anche da parte delle istituzioni religiose, che si sono dotate di strumenti atti a contenere e a inquadrare i nuovi fenomeni algoritmici, con l'obiettivo di partecipare attivamente al dibattito e rendersi attori in prima linea per lo sviluppo etico dell'AI²⁹. Il riferimento è, in particolare, alla *Rome Call for AI Ethics*, firmata nel febbraio 2020 a esito di «un convegno dedicato alla ricerca di un algoritmo buono»³⁰. Il documento, che ha l'ambizione di impegnare tutti i soggetti coinvolti a «*guarantee an outlook in which AI is developed with a focus not on technology, but rather for the good of humanity and the environment, of our common and shared home and of its inhabitants*»³¹, non si pone come obiettivo la risoluzione analitica delle criticità legata all'impiego delle tecnologie di AI, mirando invece a costituire un invito all'*accountability* rivolto a tutti i soggetti coinvolti³².

Tali standard etici, che rinnovano quanto già proposto dalle istituzioni europee nei documenti di *soft law* sul tema, hanno prodotto una risonanza a livello internazionale: secondo l'*AI Index Report*, ossia la pubblicazione annuale dell'Institute for Human-Centered AI (HAI) in seno alla Stanford University, l'impegno del Vaticano è da

²⁸ E. Pace-G. Giordan, *La religione come comunicazione nell'era digitale*, in *Humanitas*, 5-6, 2010, 761 ss., spec. 762.

²⁹ Con A.S.J. Spadaro-P. Twomey, *Intelligenza artificiale e Giustizia Sociale. Una sfida per la Chiesa*, in *La Civiltà Cattolica*, 1, 2020, 121 ss., spec. 131, «[l]'evoluzione dell'IA contribuirà in grande misura a plasmare il XXI secolo. La Chiesa è chiamata ad ascoltare, a riflettere e a impegnarsi proponendo una cornice etica e spirituale alla comunità dell'IA, e in questo modo a servire la comunità universale. Seguendo la tradizione della *Rerum novarum*, si può dire che qui c'è una chiamata alla giustizia sociale. C'è l'esigenza di un discernimento. La voce della Chiesa è necessaria nei dibattiti politici in corso, destinati a definire e ad attuare i principi etici per l'IA».

³⁰ M. Ventura, *Il concordato sull'algor-etica del Papa con Microsoft e IBM*, 8 marzo 2020, Corriere della Sera.

³¹ Rome Call for AI Ethics, 3. Nello stesso senso, P. Benanti, *The urgency of an algorethics*, in *Discover Artificial Intelligence*, 11, 2023, 1 ss., spec. 7, denuncia che «*[o]ur human condition convinces us that technology is a gift. But our sapiential knowledge [...] tells us that our existence is always marked by possibility: for good or evil. To choose good and avoid evil, we need ethics. To do this today, with the help of artificial intelligence, we urgently need algorethics*».

³² P. Annichino, *Tra algor-etica e regolazione. Brevi note sul contributo dei gruppi religiosi al dibattito sull'intelligenza artificiale nel contesto europeo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, 341 ss., spec. 347, specifica che la Call «non si prefigge di affrontare nel dettaglio tutte le problematiche etiche relative all'adozione delle tecnologie dell'intelligenza artificiale, ma, come ha sottolineato Monsignor Vincenzo Palla, costituisce un "appello a riconoscere e poi ad assumere la responsabilità che proviene dal moltiplicarsi delle opzioni rese possibili dalle nuove tecnologie digitali"».

annoverare tra i cinque *topic* che hanno catalizzato la maggiore attenzione nel 2020 con riguardo all'uso etico dell'IA³³.

L'impegno assunto dalle istituzioni religiose, come quello assunto dagli altri attori istituzionali, risponde pertanto all'esigenza di tutelare la posizione del fedele (e non) che si ritrovi a navigare o utilizzare gli strumenti tecnologici a sua disposizione per fare acquisti, ottenere informazioni, viaggiare o comunicare con le altre persone: in poche parole, che utilizzi (scientemente o meno) le tecnologie algoritmiche.

3. Profilazione e pubblicità comportamentale

Le attività degli internauti sui social network, su altre piattaforme analoghe e nel corso della navigazione *tout court* determinano la rivelazione – spesso inconsapevole – di dati personali relativi alle proprie abitudini, alle proprie idee e alle proprie preferenze.

Tale condivisione non risparmia alcun fattore personale, tantomeno quello religioso o a-religioso.

Sulla base dello sfruttamento di questo genere di informazioni si è sviluppata la pubblicità comportamentale online o *online behavioural advertising* (OBA), vale a dire «una forma di propaganda o pubblicità – cioè di comunicazione d'idee, credenze, fedi, ideologie, culture, e, più in generale, informazioni finalizzate alla persuasione dei destinatari, non solo a scopo commerciale – che si fonda sull'analisi dei comportamenti di ogni singolo utente del *web* cui è rivolta, al fine di adattarsi dinamicamente ai suoi gusti, idee politiche o religiose»³⁴.

Lo scopo di questo tipo di strategie pubblicitarie consiste nell'identificazione, tramite l'impiego dei *cookie*, ossia i file creati autonomamente dalla rete quando l'utente naviga sui browser di internet, le caratteristiche tipiche dello *user*, in modo da utilizzarle per selezionare i contenuti in grado di soddisfare più pienamente il suo gusto, le sue preferenze o le sue esigenze particolari³⁵.

³³ Il report, reperibile al link https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2021/11/2021-AI-Index-Report_Master.pdf, 12, annovera «the Vatican's AI ethics plan» insieme al White Paper rilasciato dalla Commissione europea, il licenziamento da parte di Google di Timnit Gebru (co-leader del team per l'IA etica), il comitato per l'IA etica formato dalle Nazioni Unite e l'uscita di IBM dal business del riconoscimento facciale. L'iniziativa ha avuto seguito con l'AI Ethics: An Abrahamic commitment to the Rome Call, allestito per includere nella Call gli esponenti delle altre religioni abramitiche, in modo da coinvolgerle nella missione etica e permettere ai firmatari originari di rinnovare la propria dedizione.

³⁴ D. Morelli, Perché non possiamo non dirci tracciati: *analisi ecclesiasticistica della pubblicità comportamentale on-line*, in *Stato, Chiesa e Pluralismo Confessionale*, 37, 2012, 1 ss., spec. 1. Sul tema della pubblicità comportamentale cfr., quantomeno, E.C. Pallone, *La profilazione degli individui connessi a Internet: privacy online e valore economico dei dati personali*, in *Cyberspazio e diritto: rivista internazionale di informatica giuridica*, 16-2, 2015, 295 ss.; G. D'Ippolito, *Profilazione e pubblicità targettizzata on line. Real-Time Bidding and behavioural advertising*, Napoli, 2021; A. Adinolfi-A. Simoncini (a cura di), *Protezione dei dati personali e nuove tecnologie: ricerca interdisciplinare sulle tecniche di profilazione e sulle loro conseguenze giuridiche*, Napoli, 2022; A. Di Cerbo, *L'inquadramento giuridico dei dati personali ceduti per la fruizione dei servizi digitali*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2, 2022, 293 ss.

³⁵ L'enciclopedia Treccani online fornisce la seguente definizione di *cookie*: «In informatica, il file di servizio che viene inviato da un sito Internet all'utente che si collega con esso, allo scopo di registrarne l'accesso e di lasciare sullo schermo un'icona che renda immediato il collegamento in una successiva circostanza. Talvolta con il termine c. si indica anche l'icona stessa». Sul tema cfr., quantomeno, G.

Si tratta di quella che viene definita profilazione dal legislatore eurounitario che, all'art. 4 n. 4 del General Data Protection Regulation (GDPR), la descrive quale «qualsiasi forma di trattamento automatizzato dei dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica»³⁶.

Grazie a questa tecnica, è possibile ottenere un quadro più o meno completo delle caratteristiche personali e dei dati dell'utente di internet, essenziali per l'alimentazione e il funzionamento dei sistemi di AI, che a sua volta li tratta e li impiega, talvolta automaticamente, per permettere ai meccanismi algoritmici di dispiegare i propri effetti³⁷. Da un lato, lo strumento della profilazione offre grandissime potenzialità per l'attuazione dei diritti *ex art. 19 Cost.*, poiché permette alla propaganda religiosa di assumere una rilevanza e di avere una risonanza senza precedenti, altrimenti difficili da replicare³⁸.

Tuttavia, queste attività conducono alla produzione di elaborati sistemi di archiviazione, trattenimento e impiego dei dati sensibili (quali sono quelli riguardanti la fede) che gli utenti, per scarsa dimestichezza o per informative talvolta non trasparenti, non comprendono o non percepiscono di alimentare³⁹.

Marino, *Internet e tutela dei dati personali: il consenso ai cookie*, in *Jus Civile*, 2, 2020, 398 ss.; L.N. Jayakumari, *Cookies 'n' Consent: An empirical study on the factors influencing of website users' attitude towards cookie consent in the EU*, in *DBS Business Review*, 4, 2021, 1 ss.; M.R. Perugini, *Cookies e consenso: le nuove prospettive*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 1, 2021, 1 ss.; F. Zorzi Giustiniani, *Il panopticon digitale: i cookies tra diritto e pratica nell'Unione europea*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2, 2022, 241 ss.

³⁶ Il Regolamento è disponibile al sito eur-lex.europa.eu.

³⁷ A. Ceserani, *Profilazione religiosa e sicurezza: alcune riflessioni su un quadro normativo in divenire*, in *Il diritto Ecclesiastico*, 4, 2023, 867 ss., spec. 867-868, ha rilevato che «[n]el mondo digitale col termine 'profilare' s'intende, come noto, l'operazione, generalmente automatizzata, di raccolta, trattamento ed elaborazione di informazioni riguardanti soggetti, perlopiù persone fisiche, al fine da renderne possibile la classificazione a più fini. Il risultato è la costruzione – più o meno completa, ma anche più o meno attendibile – di una identità personale sulla cui base chi ne dispone può anche assumere una decisione, con modalità che possono essere altrettanto automatizzate».

³⁸ *Ibid.*: «il tracciamento comportamentale religioso *online* dell'utente può essere utilizzato da soggetti privati per fini di natura commerciale, poiché il tracciamento favorisce la fornitura di beni e servizi religiosi personalizzati o l'individuazione di nuovi potenziali clienti; a volte, la profilazione religiosa serve solamente per valutare l'affidabilità del consumatore di beni religiosamente neutri. Tale profilazione è inoltre usata da Chiese e organizzazioni confessionali per fornire servizi di natura religiosa o per svolgere attività di proselitismo e di propaganda». G. Pavesi, *I social media come strumento di propaganda religiosa*, in *Il diritto Ecclesiastico*, 4, 2023, 891 ss., partic. 892, ha osservato come «l'immediata accessibilità della rete e, più nello specifico, delle piattaforme *social* consenta di raggiungere, in tempo reale, un pubblico ampio e dai confini indeterminati, in nessun modo paragonabile al novero dei destinatari delle tradizionali attività di propaganda, quali il volantinaggio o la predicazione 'porta a porta' nonché, più di recente, la trasmissione tramite canali radiotelevisivi. A ciò si aggiunga che, grazie alle sofisticate tecniche di profilazione dei *social media*, la scelta del 'bersaglio' diviene particolarmente accurata, con la possibilità di cucire sartorialmente su di esso il messaggio, in modo da renderlo altamente persuasivo ed efficace». Sul punto cfr. anche V. Pacillo, *Cyberspazio e fenomeno religioso: profili giuridici*, in *Cyberspazio e diritto*, 1, 2022, 17 ss.

³⁹ Secondo G. Pavesi, *I social media*, cit., 893, «i moderni mezzi di comunicazione e condivisione hanno portato con sé alcune insidie, suscettibili di mettere a dura prova la tenuta di diritti e libertà fondamentali».

Nel caso specifico dei social network, ci si trova spesso a fornire, nell'ambito del proprio profilo, informazioni «relative alla propria appartenenza confessionale, ma spesso gli utenti non si rendono conto di quale possa essere l'ambito di diffusione di questa informazione e di quanto possa essere facile da estrarre, utilizzando sistemi di *data mining* volti a profilare i soggetti sulla base di specifici indicatori»⁴⁰.

Non avvedendosi di tali meccanismi, il fedele (e non) online si ritrova bombardato dalla pubblicità comportamentale sensibile, che si serve dei dati afferenti al fattore religioso raccolti nella navigazione per proporgli messaggi pubblicitari elaborati *ad hoc* per fare leva sulle sue inclinazioni personali⁴¹. In tal modo, tra le altre cose, si produce una violazione del diritto a non manifestare le proprie convinzioni (a)religiose⁴².

Inoltre, la personalizzazione derivante dalla profilazione può nuocere potenzialmente al pluralismo (anche) confessionale, dal momento che, in base ai sistemi legati ai meccanismi di *like*, *retweet* o simili, gli strumenti di pubblicità comportamentale saranno portati a proporre una sempre maggiore quantità di contenuti della medesima tipologia, creando così delle vere e proprie *religious filter bubbles*⁴³.

La profilazione finisce così per determinare una fissità di *content display*: gli algoritmi di AI alla base degli strumenti di navigazione in senso lato acquisiscono i dati riguardanti

⁴⁰ P. Perri, *La tutela dei dati personali*, cit., 90. In proposito, G. Pavesi, *I social media*, cit., 893, ha rilevato che «l'ampio margine di discrezionalità a lungo concesso dagli ordinamenti alle piattaforme digitali ha indotto queste ultime ad atteggiarsi "a presidio del sistema dei valori alla base degli ordinamenti liberal-democratici" arrogandosi "il potere di determinare unilateralmente, in base a regole autoprodotte, quali tipi di comportamenti, informazioni e contenuti possono essere espressi attraverso i servizi da esse offerti e quali invece debbano essere inibiti o censurati"». Per uno studio sulla neutralità della rete e dei social network, cfr. A. Negri, *Social network e fattore religioso: verso nuove forme di neutralità*, in *Il diritto Ecclesiastico*, 4, 2023, 883 ss.

⁴¹ Con G. Mobilio, *La profilazione algoritmica e le nuove insidie alla libertà di religione*, in *Il diritto Ecclesiastico*, 1-2, 2023, 147 ss., spec. 148, la profilazione permette di «personalizzare i servizi offerti, di intercettare le preferenze delle persone, di soddisfare meglio i bisogni sulla base delle esigenze; allo stesso tempo, questo tipo di tecniche espone le persone e i loro dati agli interessi lucrativi delle imprese o a forme di controllo molto penetranti da parte delle autorità pubbliche».

⁴² V. Pignedoli, *Privacy e libertà religiosa*, Milano, 2001, 77 ss.

⁴³ La locuzione *filter bubble* è stata coniata da Eli Pariser, Autore di *The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You*, Londra, 2012. M. Fasan, *Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di profilazione nello spazio pubblico democratico*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1, 2019, 101 ss., spec. 109, specifica che le *filter bubbles* consentono di far sì che «i contenuti visualizzati dall'utente tend[ano] ad essere sempre più in linea con gli interessi e le opinioni dello stesso. Gli algoritmi intelligenti, infatti, al fine di individuare le notizie di maggior interesse per l'utente, filtrano solo ed esclusivamente le informazioni e le opinioni che siano coerenti con la visione della realtà dei singoli individui. La conseguenza principale di questo fenomeno è che le persone, durante la loro navigazione in rete, hanno accesso e ricevono contenuti che rappresentano soltanto un'eco delle opinioni e dei gusti che già in precedenza hanno manifestato, cosicché sono portati a rafforzarsi ancor di più nei loro convincimenti personali». G. Mobilio, *La profilazione algoritmica*, cit., 153-154, ha osservato come «grazie alla profilazione algoritmica, è possibile creare sistemi di c.d. pubblicità comportamentale on-line che, a partire dalle pagine visitate su internet, propongono – o al contrario escludono da – l'acquisto di beni o servizi di ispirazione religiosa; oppure sistemi che, a partire dall'analisi del linguaggio impiegato sui *social media*, segnalano siti di informazione di tendenza sul piano religioso, filosofico o politico, dando origine a quel fenomeno delle 'bolle filtro' per cui l'utente riceve solamente informazioni conformi alle proprie opinioni o pregiudizio».

Sul tema cfr. anche W.H. Dutton-E. Dubois-G. Blank, *Social Shaping of the Politics of the Internet Search and Networking: Moving Beyond Filter Bubbles, Echo Chambers, and Fake News*, in *Quello Center Workin Paper*, 2944191, 2017, 1 ss., spec. 3; G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in questa *Rivista*, 1, 2018, 19 ss.

l'utente (appunto, profilandone le caratteristiche anche religiosamente connotate) e apprendono a sponsorizzare e mostrare contenuti sempre più simili a quelli con i quali ha già interagito in precedenza⁴⁴.

Quel che ne consegue è la produzione delle c.d. *echo chamber*, ossia ambienti telematici delimitati dalle attività svolte dall'utente e destinati a riproporsi indefinitamente, appunto, riproducendo il meccanismo dell'eco⁴⁵.

Alla luce del quadro sinteticamente descritto, si comprendono le criticità e gli sviluppi legati alla pubblicità comportamentale online e alla profilazione del fedele (e non) online, i cui dati (il cui trattamento è protetto dal GDPR) vengono acquisiti e utilizzati per scopi che spesso esulano dal suo diretto controllo⁴⁶.

4. Bias e discriminazioni algoritmiche religiosamente connotate

L'impiego delle tecnologie basate sull'AI implica spesso il rischio dell'insorgenza di quelle che sono state definite vere e proprie discriminazioni algoritmiche⁴⁷. Tali discri-

⁴⁴ C. Ashraf, *Exploring the impacts of artificial intelligence on freedom of religion*, cit., 771, osserva che «[w]ith content display, AI systems learn to serve content which generates user interactions by examining data of what users have interacted with previously. The result is that the AI systems typically serve more of the same content, with the emphasis being that content display focuses on what can be seen online».

⁴⁵ Sul punto cfr., ad esempio, Y. Benkler-R. Faris-H. Roberts-N, Bourassa, *Understanding Media and Information Quality in Age of Artificial Intelligence, Automation, Algorithms and Machine Learning*, in *cyber.harvard.edu/story/2018-07/understanding-media-and-information-quality-age-artificial-intelligence-automation*, 2018; A. Nicita, *Libertà di espressione e pluralism 2.0: I nuovi dilemmi*, in questa *Rivista*, 1, 2019, 314 ss.; M. Cinelli-G. De Francisci Morales-A. Galeazzi-W. Quattrococchi-M. Stranini, *The echo chamber effect on social media*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118:9, 2021, 1 ss.; L. Terren-R. Borge, *Echo Chambers on Social Media: A Systematic Review of the Literature*, in *Review of Communication Research*, 9, 2021, 9 ss.;

⁴⁶ Con D. Durisotto, *La libertà religiosa individuale. Contenuti e problematiche*, in R. Benigni, *Diritto e religione in Italia. Principi e temi*, Roma, 2021, 57 ss., spec. 71, «[i] dati raccolti (big data) raggiungono a livello mondiale una quantità imponente e in crescita esponenziale. Il trattamento dei dati personali, infatti, non coinvolge solo il singolo sito web o piattaforma social che si sta visitando, ma costituisce il frutto di un'azione combinata delle attività dell'utente durante la sua navigazione su uno o più dispositivi, come computer, smartphone o smart tv. Un reale problema può sorgere quando tali piattaforme o altre applicazioni con finalità religiose (ad esempio una raccolta di preghiere), forniscono in modo illegittimo i dati religiosi, concessi consapevolmente dall'utente, a terze società, per finalità che l'utente non conosce». Sul punto cfr. anche A. Fuccillo, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2019, 318 ss.

⁴⁷ A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1, 2019, 63 ss., spec. 84, denunciava la necessità dell'enunciazione nella normativa eurounitaria di un principio «che potremmo chiamare di non discriminazione algoritmica», riferibile in generale all'attività degli algoritmi predittivi e in particolare al caso della profilazione. Nel frattempo l'Unione europea è intervenuta con l'approvazione dell'AIA, che affronta diffusamente il tema delle discriminazioni, con particolare riferimento ai sistemi di AI ad alto rischio. In termini generali, il considerando n. 28 stabilisce che «[l]'IA presenta, accanto a molti utilizzi benefici, la possibilità di essere utilizzata impropriamente e di fornire strumenti nuovi e potenti per pratiche di manipolazione, sfruttamento e controllo sociale. Tali pratiche sono particolarmente dannose e abusive e dovrebbero essere vietate poiché sono contrarie ai valori dell'Unione relativi al rispetto della dignità umana, alla libertà, all'uguaglianza, alla democrazia e allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compresi il diritto alla non discriminazione, alla protezione dei dati e alla vita privata e i diritti dei minori». V. Molaschi, *Algoritmi e discriminazione*, in *Fundamental Rights*, 2, 2022, 19 ss., spec. 28-29, propone

minazioni interverrebbero a causa dei c.d. *bias* o condizionamenti di matrice eminentemente umana, trasposti tuttavia nella programmazione informatica. Considerato il funzionamento sostanzialmente automatico delle tecnologie algoritmiche, meccanismi di questo tipo potrebbero condurre a discriminazioni sistematiche su larga scala⁴⁸.

Una concreta ripercussione di questi meccanismi può intervenire rispetto alla c.d. *content moderation*, uno strumento elaborato tramite l'AI che gestisce grandi masse di dati e che, tramite la relativa analisi, identifica correlazioni tra gli stessi e ne determina le tendenze e i risultati. A partire da questi, vengono filtrati o rimossi quelli non conformi agli standard predeterminati per il servizio offerto⁴⁹.

Una tra le problematiche legate alla *content moderation* consiste nell'eventualità (non remota) che i parametri impostati dai programmatori della piattaforma o del servizio online siano di per sé discriminatori e determinino quindi la rimozione forzata di un contenuto. Nel caso questi ultimi siano religiosamente connotati, l'AI, che dispone automaticamente se possano o meno essere visualizzati, influenza di fatto le modalità in cui la religione o le credenze affini vengono manifestate (o non manifestate) online, prima ancora che il contenuto stesso venga visualizzato dagli individui, rendendone così impossibile la consultazione⁵⁰.

In questo senso Ahmed Shaheed, che ha detenuto dal 2016 al 2022 la carica di *Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief* in sede all'ONU, ha evidenziato come la *AI content moderation* possa culminare, in un contesto di intolleranza religiosa, in una «*over-policing of certain faith communities and further inhibit communicative actions*»⁵¹.

l'equazione per la quale dire discriminazione algoritmica è uguale a dire *bias*, specificando che «[t]ali “pregiudizi” caratterizzano sistemi informatici che discriminano sistematicamente e ingiustamente certi individui o gruppi di individui in favore di altri, negando opportunità o beni ovvero attribuendo un risultato indesiderato sulla base di motivazioni irragionevoli o inappropriate». Per uno studio comparato cfr. altresì E. Falletti, *Discriminazione algoritmica. Una prospettiva comparata*, Torino, 2022.

⁴⁸ Emblematico, tra tutti, è stato il noto caso statunitense Loomis, nel quale il software informatico COMPAS, che valutava il rischio di recidiva e la pericolosità sociale degli individui in base a dati statistici, precedenti giudiziari e questionari, aveva utilizzato come ulteriore parametro di giudizio il genere, il contesto sociale di provenienza e il colore della pelle. Inoltre, il codice sorgente alla base del software utilizzato non era stato reso noto all'imputato. Cfr. *Criminal Law — Sentencing Guidelines — Wisconsin Supreme Court Requires Warning Before Use of Algorithmic Risk Assessments in Sentencing — State v. Loomis*, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016), in *Harvard Law Review*, 130-5, 2017, 1530 ss. F. Donati, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Rivista AIC*, 1, 2020, 415 ss., spec. 423 ss., riporta alcune riflessioni svolte dalla giustizia amministrativa in tema di procedure decisionali automatizzate, in particolare riprendendo Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270.

⁴⁹ Sul tema cfr. N. Elkin-Koren, *Contesting Algorithms: Restoring the Public Interest in Content Filtering by Artificial Intelligence*, in *Big Data & Society*, 7-2, 2020; M.E. Bucalo, *La libertà di espressione nell'era dei social network fra content moderation e necessità di una regolazione flessibile*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2023, 143 ss.; U. Ruffolo, *Piattaforme e content moderation nella dialettica tra libertà di espressione ed autonomia privata*, in *European Journal of Privacy Law & Technology*, 1, 2023, 9 ss.

⁵⁰ Con C. Ashraf, *Exploring the impacts of artificial intelligence on freedom of religion*, cit., 773, «AI can influence how religion or belief manifests online by moderating content related to religion or belief before it is even seen by individuals online, eliminating entire conversations, pages, videos, events, and other content from social media. The potential harm of this approach is significant as it can deprive individuals and groups of the ability to exercise the right to FoRB [freedom of religion or belief] 'alone or in community with others' by completely eliminating the ability to do so».

⁵¹ A. Shaheed, *Freedom of Religion or Belief: Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief*, A/HRC/40/58, 5 marzo 2019, 15. In particolare, viene spiegato che «online tools designed to combat expression that constitutes incitement are not guaranteed to be free from human bias, and their use might reinforce societal prejudices against minorities, exposing them to further stigmatization, discrimination and marginalization [...]. Individuals and

Alcuni studi hanno stimato che questo strumento alimentato dall'Intelligenza Artificiale ha il 150% di probabilità in più di indicare come offensivi i *tweet* scritti da afroamericani⁵², nonché di discriminare altri gruppi etnici e geografici minoritari e i migranti. Evidentemente i gruppi religiosi, tantopiù quelli minoritari, sono esposti al rischio di discriminazioni algoritmiche relative al *content display*⁵³.

Un'ulteriore possibile discriminazione determinata dai sistemi di AI può essere generata dalle nuove tecnologie relative al riconoscimento facciale⁵⁴.

Invero, la FRA ha esaminato le implicazioni negative dell'impiego di questi sistemi di identificazione ai danni delle minoranze etniche e religiose, sottolineando l'importanza dell'applicazione dei criteri di proporzionalità e di necessità per limitarne «l'applicazione a casi particolari, come la lotta al terrorismo»⁵⁵.

Proprio con l'esimente del contrasto al terrorismo, la Cina ha adottato nella regione dello Xinjiang, popolata dalle minoranze degli uiguri e dei kazaki, sofisticate tecniche di sorveglianza, «rivelando in maniera plastica come l'installazione di telecamere e la diffusione di app di controllo sociale si prestino a declinazioni liberticide nei rapporti tra

whole communities may also be targeted through the manipulation of online filters, and the use of some tools, such as facial recognition technology, risks undermining the activities of civil society actors that peacefully pursue the exercise of fundamental human rights».

⁵² M. Sap-D. Card-S. Gabriel-Y. Choi-N.A. Smith, *The Risk of Racial Bias in Hate Speech Detection*, in *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, Firenze, 2019, 1668 ss.; T. Davidson-D. Bhattacharya-I. Weber, *Racial Bias in Hate Speech and Abusive Language Detection Datasets*, in *Proceedings of the Third Workshop on Abusive Language Online*, 2019.

⁵³ FRA, *Bias in Algorithms – Artificial Intelligence and Discrimination*, Lussemburgo, 2022. Il report spiega che «*automated hate speech detection is unreliable. Harmless phrases such as 'I am Jewish' or 'I am Muslim' may get flagged as offensive. And yet offensive content may easily slip through*», 3; e che «*in English, the use of terms alluding to 'Muslim', 'gay' or 'Jew' often lead to predictions of generally non-offensive text phrases as being offensive. In the German-language algorithms developed for this report, the terms 'Muslim', 'foreigner' and 'Roma' most often lead to predictions of text as being offensive despite being non-offensive. In the Italian-language algorithms, the terms 'Muslims', 'Africans', 'Jews', 'foreigners', 'Roma' and 'Nigerians' trigger overly strong predictions in relation to offensiveness. Such bias clearly points to language differences in predictions of 'offensiveness' for different groups by ethnic origin, which means that people who use such phrases are treated differently. Such biased flagging and blocking practices can, for example, lead to differences in access to communication services based on ethnicity. For example, a Jewish person may use the term 'Jew' more often in the online content they post, which may be more readily flagged as offensive and be removed*», 11. Il tema è stato altresì esplorato da R. Xenidis, *When Computers Say No: Towards a Legal Response to Algorithmic Discrimination in Europe*, in B. Brožek-P. Palka-O. Kanevskaia (a cura di), *Research Handbook on Law and Technology*, Cheltenham, 2024, 222 ss.

⁵⁴ FRA, *Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement*, Lussemburgo, 2019, 27, riporta che «*[p]henotypical characteristics – i.e. the expression of genes in an observable way, such as hair or skin colour – might influence the outcome of biometric matching in facial recognition systems: reflection of light affects the quality of facial images of very fair-skinned persons, and not enough light affects the quality for very dark-skinned persons. When comparing their facial images against a database or watchlist, such people are, therefore, exposed to a higher likelihood of being wrongly matched as false positives. This may result in certain groups of persons being wrongly stopped more frequently due to their colour of the skin*». Rispetto alle discriminazioni legate al colore della pelle, l'MIT ha promosso il progetto *gender shades*, i cui risultati sono visionabili al sito internet gendershades.org. A. Pin, *AI, the Public Space, and the Right to Be Ignored*, in J. Temperman-A. Quintavalla (a cura di), *Artificial Intelligence and Human Rights*, Oxford, 2023, esamina invece l'impatto del riconoscimento facciale sul diritto alla riservatezza degli individui e all'anonimato nello spazio pubblico. Rispetto alla possibilità della sorveglianza pubblica degli individui e dell'impiego dei loro dati biometrici a questo scopo è stata promossa *Reclaim Your Face*, una campagna di attivisti per la protezione della privacy: cfr. reclaimyourface.eu.

⁵⁵ I. Valenzi, *Libertà religiosa e intelligenza artificiale: prime considerazioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, 353 ss., spec. 362.

autorità e cittadini. Le nuove tecnologie, comprese quelle di riconoscimento facciale, sono utilizzate nell'ambito di una politica di "rieducazione" promossa dal partito comunista e che comprende anche forme di detenzione di massa»⁵⁶.

Sulla base di questa e altre esperienze⁵⁷, è risultato evidente come gli algoritmi alla base dei sistemi di riconoscimento facciale siano spesso fallibili, impiegando quali parametri, ad esempio, i connotati etnico-razziali o la caratterizzazione sessuale⁵⁸.

La discriminazione su base religiosa è coinvolta a pieno titolo nei potenziali rischi che questa tipologia di tecnica determina, al punto che anche il Consiglio d'Europa ha richiesto l'imposizione di un divieto rispetto alle tecniche di riconoscimento facciale «for the sole purpose of determining a person's skin colour, religious or other belief, sex, racial or ethnic origin, age, health or social status»⁵⁹.

Si pensi ad esempio al caso frequente delle donne islamiche che indossano il velo, o ancora alle suore cattoliche, anch'esse provviste di un velo copricapo: in questi casi un sistema di riconoscimento facciale non impostato per riconoscere questo tipo di accessorio (o, peggio, impostato per bloccare i soggetti che portino un velo con un intento deliberatamente discriminatorio) determinerebbe una duplice penalizzazione: l'una legata al genere, l'altra legata al credo⁶⁰.

⁵⁶ M. Colacurci, *Riconoscimento facciale e rischi per i diritti fondamentali alla luce delle dinamiche di relazione tra poteri pubblici, imprese e cittadini*, in *Sistema penale*, 9, 2022, 1 ss., spec. 11. I. Valenzi, *Libertà religiosa e intelligenza artificiale*, cit., 362, ritiene che si tratti di «una delle manifestazioni più efferate di utilizzo della tecnologia predittiva in violazione dei diritti fondamentali. [...]». Con numerose Risoluzioni a partire dal 4 ottobre 2018 il Parlamento Europeo denuncia e condanna la condizione di internamento in campi di rieducazione di cittadini per motivi di appartenenza religiosa, condizione definita come la più grande detenzione di massa di una minoranza etnica mai operata».

⁵⁷ Il riferimento è agli USA, dove la Federal Trade Commission, ad esempio, ha adottato nel 2020 alcune linee guida per gli operatori economici che impiegano l'IA. A fronte della potenziale lesività discriminatoria degli algoritmi, l'organo ha richiesto una preliminare analisi dei dati, dei potenziali bias al loro interno e di una loro gestione etica. In generale, il tema dell'utilizzo dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli USA è molto dibattuto: cfr. A. Chen, *Why San Francisco's ban on face recognition is only the start of a long fight*, in *MIT Technology Review*, 16 maggio 2019; L. Barrett, *Ban Facial Recognition Technologies For Children – And for Everyone Else*, in *Boston University Journal of Science & Technology Law*, 26-2, 2020, 223 ss.; N. Statt, *Massachusetts on the verge of becoming first state to ban police use of facial recognition*, in *The Verge*, 2 dicembre 2020.

⁵⁸ Sul tema cfr. I. Raji, J. Boulamwini, *Actionable Auditing: Investigating the Impact of Publicly Naming Biased Performance Results of Commercial AI Products*. *Conference on Artificial Intelligence, Ethics, and Society*, 2019, in *media.mit.edu*; G. Mobilio, *Tecnologie di riconoscimento facciale. Rischi per i diritti fondamentali e sfide regolative*, Milano, 2021; F. Paolucci, *Riconoscimento facciale e diritti fondamentali: è la sorveglianza un giusto prezzo da pagare?*, in questa *Rivista*, 1, 2021, 204 ss.

⁵⁹ Consultative Committee of the Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data, *Convention 108. Guidelines on Facial Recognition*, T-PD(2020)03rev4, 28 gennaio 2021, spec. 5. Sul documento, tuttavia, F. Paolucci, *Riconoscimento facciale e diritti fondamentali*, cit., 213, denunciava che «il nodo centrale della problematica sono sempre gli stessi due elementi [...]». In primo luogo, il documento in esame è uno strumento che si propone di dare dignità agli individui guidando i governi e i privati, ma non imponendo agli stessi alcunché. Inoltre, non è salutare distinguere tra usi buoni ed usi cattivi di riconoscimento facciale finché le discriminazioni puntualizzate esistono».

⁶⁰ Sulla doppia discriminazione religiosa e di genere, cfr. FRA, *Bias in Algorithms*, cit., 12: «Algorithms can also exhibit bias in relation to the gender categories of certain terms. The gender categories of terms were investigated for the German- and Italian-language data, as these languages use gendered nouns. The analysis shows that available language models (pre-trained AI algorithms based on a large amount of text) can lead to gender bias. This bias can lead to differential predictions, for example by considering the feminine version of a term more offensive than its masculine counterpart, or vice versa. For example, the feminine version of 'Muslim' in Italian ('Musulmana') is rated by the models

La discriminazione potrebbe essere altresì perpetrata, con esclusivo riferimento alla confessione religiosa d'appartenenza, ai danni di uomini che indossino il turbante sikh o ancora di religiosi sciiti.

In definitiva, per scongiurare i rischi illustrati l'implementazione dei sistemi algoritmici sommariamente esaminata deve necessariamente essere supportata da una programmazione *ethical-by-design*, «valorizzando il contesto sociale nella sua dimensione plurale. Si tratta cioè di promuovere da un lato la partecipazione consapevole dei gruppi culturalmente e religiosamente connotati nell'immissione di dati di buona qualità, rendendoli attenti alle potenzialità della propria presenza sulla rete, e, dall'altro, procedere con la costruzione di algoritmi allenati al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze»⁶¹.

5. Violazioni della riservatezza del fedele (e non)

La riservatezza dell'utente nelle interazioni su internet è uno degli elementi che la normativa e la giurisprudenza eurounitaria tengono debitamente in considerazione nella prospettiva del c.d. mercato unico digitale (MUD)⁶².

La diffusione delle tecnologie che sfruttano l'Intelligenza Artificiale (e le tecniche algoritmiche in generale) richiede oggi la necessaria garanzia del diritto alla riservatezza, inteso come quello a non essere ridotti a «oggetto dal quale vengono costantemente estratte, con le tecniche più diverse, tutte le possibili informazioni non solo per le tradizionali, anche se continuamente dilatate, forme di controllo, ma sempre più intensamente per costruire profili e identità, per stabilire nessi e relazioni di cui ci si serve soprattutto per finalità economiche, per ritagliare dalla persona quel che interessa il mercato»⁶³.

Il diritto alla riservatezza dei dati personali idonei a rivelare le proprie convinzioni afferenti alla religione o alla coscienza può essere senz'altro ricompreso nell'ambito di protezione dell'art. 19 Cost., che tutela anche la libertà di religione negativa, nella forma dell'astensione dall'esprimere le proprie idee in materia religiosa⁶⁴.

more negatively than its masculine counterpart ('Musulmano'). This also reflects intersectional hatred, as the rating is based on gender in combination with ethnic origin or religion.

⁶¹ I. Valenzi, *Libertà religiosa e intelligenza artificiale*, cit., 361.

⁶² Con F. Ferri, *Il bilanciamento dei diritti fondamentali nel mercato unico digitale*, Torino, 2022, 170, «da giurisprudenza UE sui diritti fondamentali di privacy digitale incide sull'affermazione del MUD, specialmente perché l'obsolescenza che a lungo ha contrassegnato la disciplina UE in materia di dati personali e il progresso tecnologico sempre più diffuso hanno portato la Corte a pronunciarsi su questioni che il diritto derivato governava a fatica». Per una disamina più approfondita della società europea digitale cfr. quantomeno S. Calzolaio-A. Iannuzzi-E. Longo-M. Orofino-F. Pizzetti, *La regolazione europea della società digitale*, Torino, 2024.

⁶³ G. Ziccardi, *Sorveglianza elettronica, data mining e trattamento indiscriminato delle informazioni dei cittadini tra esigenza di sicurezza e diritti di libertà*, in *Ragion pratica*, 1, 2018, 29 ss., spec. 39.

⁶⁴ In proposito D. Morelli, Perché non possiamo non dirci tracciati: *analisi ecclesiasticistica*, cit., 11-12, osserva come «[d]a un punto di vista ecclesiasticistico, sembra corretto ritenere che il diritto alla riservatezza in ambito religioso trovi fondamento non soltanto – come il diritto alla riservatezza tout court, specie quando riferito al c.d. “nucleo duro” della privacy – negli artt. 2 e 3 Cost. (nelle parti in cui essi tutelano rispettivamente i diritti fondamentali dell'uomo e la dignità sociale dei cittadini), ma

Nella medesima prospettiva, la Corte EDU ha avuto modo di censurare pratiche o richieste che possano direttamente o indirettamente condurre un individuo a rivelare forzatamente i propri convincimenti (a)religiosi⁶⁵.

Il documento *Privacy and Freedom of Expression in the Age of Artificial Intelligence*, redatto nel 2018 dalle organizzazioni per i diritti umani Article 19 e Privacy International, ha esaminato e illustrato una serie di potenziali rischi prodotti dall'AI rispetto alla riservatezza in materia religiosa. Tra gli altri, sono annoverati la raccolta non consensuale dei dati nei prodotti di consumo, la profilazione degli individui sulla sola base di dati riguardanti il ceto sociale di appartenenza, inferenze generate automaticamente e riguardanti l'identità a partire da dati non ritenuti strettamente sensibili.

A causa dell'opacità che spesso caratterizza gli strumenti di AI è complesso determinare in ogni frangente della navigazione o dell'utilizzo degli strumenti tecnologici l'estensione delle invasioni nella privacy degli utenti⁶⁶.

Risulta evidente però la capacità degli algoritmi di dedurre automaticamente i convincimenti religiosi di un individuo a partire dalle sue interazioni online (*like, retweet*, tempo di visualizzazione di una determinata pagina web), anche senza una sua azione positiva o un'esplicita affermazione sul tema. A partire da tali inferenze l'AI è in grado di adattare le proprie attività e di orientare quelle dello *user*, che si è ritrovato, senza avvedersene, a fornire in prima persona le coordinate per questo orientamento tecnologico⁶⁷. Nello scenario problematico più estremo, in un clima di intolleranza religiosa, i dati disvelati potrebbero altresì condurre all'identificazione di minoranze religiose, apostati, blasfemi, atei o altre categorie la cui religione o i cui convincimenti personali rappresentino un target per la sorveglianza di massa, l'arresto o la tortura⁶⁸.

anche nell'art. 19 Cost., il quale, infatti, non può non ritenersi anche il fondamento del diritto di non essere obbligati a rendere manifeste le proprie convinzioni religiose». Il tema, indiscusso da tempo, ha lungamente occupato la dottrina ecclesiasticistica in passato e può sintetizzarsi con le parole di P. Fedele, *La libertà religiosa*, Milano, 1963, 16, che spiegava che «la libertà religiosa non consiste soltanto nella libertà di non credere ad una determinata religione, di non professare una determinata fede, ma consiste altresì nella facoltà spettante all'individuo di credere a quello che più gli piace o di non credere, se più gli piace, a nulla: ciò vuol dire che la libertà religiosa deve essere intesa non soltanto in senso positivo, ma anche in senso negativo». Cfr. altresì, *ex multis*, F. Ruffini, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Bologna, 1992; G. Catalano, *Il diritto di libertà religiosa*, Bari, 2007.

⁶⁵ Cfr., ad esempio, *Buscarini & others v. San Marino*, ric. 24645/95 (1999); *Alexandridis v. Greece*, ric. 19516/06 (2008); *Grzelak v. Poland*, ric. 7710/02 (2010); *Dimitras and others and others n. 2 v. Greece*, ric. 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07, 6099/08 and 34207/08, 6365/09 (2012).

⁶⁶ Per approfondimenti sul tema dell'opacità o effetto *black box* cfr. F. Pasquale, *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Cambridge (MA), 2016; D. Pedreschi et al., *Meaningful Explanations of Black Box AI Decision Systems*, in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 1, 2019, 9780 ss.; T. Wischmeyer, *Artificial Intelligence and Transparency: Opening the Black Box*, in T. Wischmeyer, T. Rademacher (a cura di), *Regulating Artificial Intelligence*, Cham, 2020, 75 ss.; G. Fioriglio, *La società algoritmica fra opacità e spiegabilità: profili informatico-giuridici*, in *Ars interpretandi*, 1, 2021, 53 ss.

⁶⁷ Con Falletti E., *Discriminazione algoritmica*, cit., 58, «da persona che interagisce sulla Rete, sia attraverso Internet o un social network, può appartenere a una certa categoria che raggruppa soggetti aventi in comune determinate caratteristiche focalizzate su certe caratteristiche identitarie, che possono delineare sia ciò che si è sia ciò che si pensa di essere». Nello stesso senso cfr. L. Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppo, opportunità, sfide*, Milano, 2022, 167 ss.

⁶⁸ C. Ashraf, *Exploring the impacts of artificial intelligence on freedom of religion*, cit., 775, fa riferimento al fenomeno di Clearview AI, che permette alle agenzie governative di individuare le persone tramite

Si capisce quindi che «riguardo alla libertà religiosa, il diritto di riservatezza garantisce contro ogni potenziale discriminazione ad opera delle autorità pubbliche o di determinati soggetti privati nei confronti degli orientamenti religiosi dei singoli individui»⁶⁹. Alla luce di quanto illustrato risulta evidente la rilevanza della garanzia della privacy. A primo acchito, dal momento che questo diritto è caratterizzato da un contenuto negativo, consistendo in un'astensione da parte dei terzi – di qualsiasi natura – dall'invasione della sfera altrui, potrebbe sembrare semplice fornire protezione a questa pretesa soggettiva online dove, per definizione, ciascuno naviga da solo. A ben vedere, tuttavia, a fronte del quadro delineato finora, la trasposizione innanzitutto digitale e in secondo luogo algoritmica di questo diritto, che si pone a presidio, ai sensi del GDPR e degli artt. 7 e 8 della CDFUE, dell'identità personale (ivi compresa quella religiosa) degli individui, pone criticità per certi versi più sottili di quelle osservate sul piano meramente analogico.

Ancora una volta si prospetta la necessità di un complesso bilanciamento: da un lato, il funzionamento automatizzato – con i relativi *pro* e *contra* – dei processi algoritmici alla base dell'AI, il cui sviluppo è interesse di numerosi soggetti e la cui efficienza è al servizio dell'utente stesso; dall'altro lato, «il diritto alla *privacy*, alla riservatezza dei dati e alla loro non divulgazione pubblica»⁷⁰.

6. Acquisizione e trattamento dei dati sensibili del fedele (e non)

I sistemi di Intelligenza Artificiale svolgono le loro attività, alimentando i meccanismi di *machine learning* che permettono loro di svilupparsi, sulla base dei dati che riescono a raccogliere e trattenere in seguito al passaggio dell'utente sulla rete: più nutrita è la quantità di dati raccolti, migliori sono le prestazioni dell'AI e le risposte che fornisce⁷¹. Dato il massiccio utilizzo di tali dati, in ambito eurounitario si è affermato il diritto alla

un'analisi incrociata dei loro social network e dei loro post, anche solo uno solo, in cui appaiano chiese, moschee, sinagoghe o simili.

⁶⁹ D. Durisotto, *Diritti degli individui e diritti delle organizzazioni religiose nel Regolamento (UE) 2016/679*. I "corpus completi di norme" e le "autorità di controllo indipendenti", in *federalismi.it*, 27, 2020, 38 ss., spec. 39.

⁷⁰ L. Pedullà, *Accesso a internet, libertà religiosa informatica e buon costume*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, 35, 2012, 1 ss., spec. 4. L'Autore illustra il «quesito "tragico" tra quale, in caso di conflitto, debba prevalere: il diritto di informare, d'informarsi e di essere informati - quale diritto di "cercare, ricevere, diffondere con qualunque mezzo di espressione" le notizie e le idee - o il diritto alla privacy, alla riservatezza dei dati e alla loro non divulgazione pubblica?», notando altresì come anche su internet «i diritti fondamentali poss[a]no entrare tra loro in conflitto e in tal caso la loro risoluzione non p[ossa] che essere poggiata sull'applicazione del principio di ragionevolezza».

⁷¹ C.M. Reale-M. Tomasi, *Libertà d'espressione, nuovi media e intelligenza artificiale: la ricerca di un nuovo equilibrio nell'ecosistema costituzionale*, in *DPCE online*, 1, 2022, 325 ss., spec. 169 spiegano che «alla base della proposta e dell'organizzazione delle informazioni vi sono algoritmi elaborati da sistemi di Machine Learning che "personalizzano" l'informazione sulla base delle impronte che le singole persone lasciano sul web (*big data*)». G.F. Italiano, *Intelligenza Artificiale: passato, presente, futuro*, in F. Pizzetti (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, 2018, 207 ss., spec. 217, ribadisce al pari che «[l]e tecnologie alla base di tutto questo [dei sistemi di AI che usiamo quotidianamente] sono (...) algoritmi di *machine learning*, capaci di apprendere velocemente vari compiti analizzando le miriadi di dati che provengono anche dalle nostre continue interazioni con il dispositivo».

protezione degli stessi, che presuppone un'azione positiva da parte degli ordinamenti per il controllo sul trattamento e la salvaguardia dei dati⁷².

Nell'ordinamento italiano l'appartenenza confessionale e le convenzioni personali godono del principio di tendenziale irrilevanza giuridica, vale a dire sono insuscettibili di determinare vantaggi o svantaggi per i singoli⁷³.

Tuttavia, nel momento in cui la dimensione di riferimento cessa di essere quella analogica per trasformarsi in quella algoritmica, tenere fede a tale principio diviene più complesso, considerata l'essenzialità dei dati nell'economia di funzionamento dei sistemi di AI che lavorano per fornire un'offerta personalizzata al massimo livello⁷⁴.

Spesso l'utente non ha la percezione dei dati sensibili che cede navigando in rete: il credente (o non) fornisce pertanto a soggetti perlopiù privati, gestori delle piattaforme, specifiche informazioni personali, che possono essere raccolte e messe in circolo per fornire mappature spesso incomplete di una realtà sociale sfaccettata, condizionando la fruizione dei servizi che offrono in base all'appartenenza religiosa dell'individuo.

In ambito nazionale il d.lgs. 196/2003 (Testo Unico per il trattamento dei dati personali) annovera, tra i diritti meritevoli di tutela quanto alla privacy, la libertà religiosa, che coinvolge e produce dati sensibili. L'art. 4 T.U. definisce infatti come «dati sensibili» quelli «idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

La normativa statale è stata modificata in seguito alla promulgazione del GDPR, il cui «oggetto regolato e la finalità perseguite [...] non possono non interessare da vicino anche le attività di trattamento dei dati aventi natura religiosa, talmente rilevanti da ricevere la qualifica di 'dati sensibili'»⁷⁵.

Il considerando n. 4 del Regolamento precisa che esso «rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare [...] la libertà di pensiero, di coscienza e di religione [...] nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica».

L'art. 9 del GDPR vieta inoltre il trattamento di «dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche». Il par. 2,

⁷² Cfr. S. Rodotà, *Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli*, Roma-Bari, 2014.

⁷³ C. Cardia, *Principi di diritto ecclesiastico: tradizione europea legislazione italiana*, Torino, 2005, 162. D. Durisotto, *Diritti degli individui e diritti delle organizzazioni religiose nel Regolamento (UE) 2016/679*, cit., fornisce alcune esemplificazioni concrete della portata del principio in parola, sottolineando altresì come in altri ordinamenti europei esso non sia altrettanto radicato e conduca quindi a una certa ambiguità nell'atteggiamento in materia da parte della Corte EDU.

⁷⁴ In generale, sul tema dei *big data*, cfr. quantomeno G. D'Acquisto-M. Naldi, *Big data e privacy by design*, Torino, 2017.

⁷⁵ M. Ganarin, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un'interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, 11, 2018, 1 ss., spec. 2. Per una disamina della normativa italiana precedente e successiva all'entrata in vigore del Regolamento n. 679/2016 cfr. M. Mazzoni, *Le Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili da parte delle confessioni religiose. Osservazioni alla luce delle recenti riforme in materia di privacy*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, 7, 2020, 66 ss.; V. Marano, *Protezione dei dati personali, libertà religiosa e autonomia delle chiese*, in V. Cuffaro-R. D'Orazio-V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 579 ss.

lett. a) della stessa norma, tuttavia, esclude l'operatività del divieto laddove il soggetto abbia prestato il proprio consenso esplicito al trattamento⁷⁶.

Con queste modalità, il Regolamento perseguiva l'affermazione del principio della *privacy-by-design*, con l'obiettivo di responsabilizzare i titolari del trattamento, conferendogli alcuni obblighi per una gestione corretta del rischio⁷⁷.

Il meccanismo del consenso, tuttavia, non si sta dimostrando efficace quanto si sarebbe auspicato, specie a fronte del funzionamento dell'Intelligenza Artificiale che, con i suoi procedimenti automatizzati, trasforma anche il consenso stesso in una sorta di automatismo che le conoscenze e la consapevolezza dell'utente medio non permettono di intercettare⁷⁸.

L'art. 9 par. 2, lett. d) del GDPR sancisce inoltre che il consenso dello *user* non è necessario laddove il trattamento sia eseguito «da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato». La disposizione non ha rappresentato una novità rispetto al precedente apparato legislativo: l'art. 8 della Direttiva 95/46/CE e l'art. 26 co. 3, lett. a) del T.U. Privacy prevedevano già questa eccezione.

Il Regolamento include però anche gli ex membri «fra i soggetti dei quali è consentito il trattamento dei dati»⁷⁹: in questo senso, il GDPR pare riservare un margine di autonomia alle Chiese e alle altre organizzazioni religiose nell'impiego dei dati, posto che queste devono operare nel rispetto delle norme nazionali, ai sensi dell'art. 17 TFUE.

La soluzione è d'altronde costituzionalmente imposta anche dal nostro ordinamento, in cui la «*libertas agendi* delle confessioni esige che esse abbiano il diritto di approntare unilateralmente soluzioni normative, dinanzi alle quali peraltro le autorità statali rinunciano a verificarne in via preventiva il contenuto»⁸⁰.

⁷⁶ Ai sensi dell'art. 4 par. 1, punto 11 del GDPR il consenso consiste in «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento». Ai sensi del considerando 32 «il consenso dovrebbe essere prestato mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale».

⁷⁷ Sul tema cfr. S. Calzolaio, *Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. Ue 2016/679*, in *federalismi.it*, 24, 2017, 1 ss.

⁷⁸ In questo senso G. Mobilio, *L'intelligenza artificiale e le regole giuridiche alla prova: il caso paradigmatico del GDPR*, in *federalismi.it*, 16, 2020, 266 ss.

⁷⁹ V. Marano, *Protezione dei dati personali*, cit., 584.

⁸⁰ M. Ganarin, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa*, cit., 14. L'Autore specifica altresì che «la connotazione laica delle istituzioni pubbliche preclude la possibilità di valutazioni nel merito di atti confessionali. Per converso, la specificazione del dettato costituzionale nella disciplina sulla tutela dei dati personali responsabilizza le confessioni in ordine alla regolamentazione di una materia che coinvolge, seppure secondo un angolo prospettico divergente, gli interessi 'vitali' dell'ordine confessionale e quelli indisponibili dell'ordine statale». Nello stesso senso cfr. F.D. Busnelli-E. Navarretta, *Battesimo e nuova identità atea: la legge n. 675/1996 si confronta con la libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2000, 855 ss.

Le criticità legate ai dati non si esauriscono peraltro con riguardo a quelli sensibili e, quindi, quelli strettamente attinenti ai convincimenti religiosi e affini: al contrario, questi vengono combinati dai sistemi algoritmici con quelli non sensibili per ricostruire un profilo individuale dell'utente, ledendo così «sia la sua privacy (a causa dell'invasività totale nella sfera privata di questa), sia la sua dignità (rendendola “nuda” e “trasparente” di fronte a chi entra in possesso dei suoi dati rielaborati)»⁸¹.

Di qui all'elaborazione *ex novo*, tramite i meccanismi di *machine learning*, di dati che non sono stati elaborati da operatori umani ma che si autoproducono a partire da quanto già descritto dai dati di partenza, il passo è breve. Sul punto, pare necessario interrogarsi quanto ai modi in cui i dataset stessi, una volta acquisiti, vengano impiegati successivamente dalle strutture dell'Intelligenza Artificiale⁸².

La riflessione che si impone, in termini generalissimi, riguarda così le misure attuabili per fronteggiare un fenomeno i cui connotati sono sempre più imponenti, sfuggenti e articolati. Le valutazioni dovrebbero essere parametrare agli specifici mezzi con cui i dati vengono raccolti e impiegati e, in particolare, quanto «all'ampiezza dei dati trattati, alla natura dei dati che si andranno a chiedere all'utente, all'obbligatorietà o meno di conferire quei dati per usufruire del servizio e al periodo di conservazione»⁸³.

Il risultato auspicato sarebbe la garanzia offerta all'utente di navigare in sicurezza manifestando se – e solo se – lo desidera i suoi convincimenti di coscienza, senza per questo essere coinvolto in un sistema generale di profilazione e di impiego dei suoi dati per i più disparati scopi commerciali (inclusi quelli di progettazione dell'AI stessa).

7. Quadro normativo: il contesto italiano

Fino all'approvazione dell'AI Act, in Italia non esisteva una fonte legislativa né di rango sub-primario idonea a disciplinare, in alcuna sua forma, l'Intelligenza Artificiale⁸⁴.

⁸¹ E. Falletti, *Discriminazione algoritmica*, cit., 155.

⁸² C. Ashraf, *Exploring the impacts of artificial intelligence on freedom of religion*, cit., 779, si chiede ad esempio «[w]hat kind of data is being used? How was this data collected? What religious or belief groups were targeted or excluded in data collection? What groups are identified in the training data? Which groups were excluded and for what reason? How do the inclusions and exclusions reflect the real population which will be impacted by the AI system? How might various datasets impact these groups in practice, observance, worship, and teaching online? What errors were encountered during testing? How did these errors impact the various identified groups as well as their ability to practice, observe, worship, and teach online? What inferences can be drawn from these errors? What kind of online content will this AI impact the most? Who or what might it inadvertently impact? How are these distinctions manifest in theory, testing, and implementation?».

⁸³ P. Perri, *La tutela dei dati personali*, cit., 93.

⁸⁴ G.F. Italiano-S. Civitarese Matteucci-A. Perrucci, *L'intelligenza artificiale: dalla ricerca scientifica alle sue applicazioni. Una introduzione di contesto*, in A. Pajno-F. Donati-A. Perrucci (a cura di), *Diritti fondamentali, principi democratici e rule of law*, cit., 43 ss., denunciavano «che il nostro Paese non è all'avanguardia nell'applicazione di sistemi di IA nel mondo della produzione e, più in generale, nell'economia e nella società. Come è stato notato da diversi esperti della materia, ad esempio dall'Osservatorio sull'intelligenza artificiale della Bocconi, in Italia ci sarebbe il potenziale per svolgere un ruolo di primo piano nel campo dell'IA: vantiamo posizioni di rilievo nella preparazione dei talenti e nella ricerca, che tuttavia risulta molto frammentata, diverse nicchie di specializzazione, una apprezzabile capacità brevettuale, limitatamente ad alcune applicazioni, una significativa crescita degli investimenti da parte delle imprese. Ciò che serve è una strategia adeguata, un approccio di sistema, che coinvolga pubblico

L'inerzia del nostro legislatore si è a lungo spiegata con l'arretramento dei diritti positivi degli Stati membri auspicato da una parte della dottrina a fronte dell'iniziativa assunta dalle istituzioni europee con la proposta di Regolamento dell'aprile 2021⁸⁵.

Nel frattempo peraltro non sono mancati documenti in materia di AI, provenienti da più direzioni, atti a fornirne un inquadramento giuridico coerente con la traiettoria descritta dalle istituzioni UE.

Il Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica (CINI) aveva elaborato già nel 2010 il documento *AI for Future Italy* con l'obiettivo, coerente con la strategia in seguito impostata dall'UE, della creazione di un'AI affidabile e sostenibile, che mirasse al benessere umano a livello individuale e sociale, tramite sistemi che incorporassero i valori etici europei e garantissero il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici⁸⁶.

Il Libro Bianco sull'IA al servizio del cittadino ha offerto una panoramica complessiva dei risultati raggiunti nel campo dell'AI e di quanto era verosimile attendersi negli anni a venire. Il documento proponeva inoltre alcune sfide poste dall'AI, mantenendo in ogni caso ferma la necessità che «in ogni contesto l'IA [sia] al servizio delle persone»⁸⁷.

Nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, curato dal MUR, si rinviene una sezione dedicata all'Intelligenza Artificiale, nella quale si ribadisce che l'AI «è una priorità assoluta per tutti i Paesi e per l'Europa *in primis*», definendola altresì «una irripetibile opportunità per il rilancio del nostro Paese dell'industria digitale»⁸⁸.

Il Programma Strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024 ha fornito inoltre un resoconto sintetico del contesto in cui l'Italia si trovava nel 2021, annoverando tra i suoi cinque principi guida quello per il quale «l'IA italiana è un'IA europea»⁸⁹.

Non stupisce quindi che il governo italiano abbia atteso l'approvazione della bozza finale dell'AI Act europeo per sviluppare un disegno di legge in materia di Intelligenza Artificiale, approvato lo scorso aprile⁹⁰.

e privato».

⁸⁵ C. Casonato, *L'intelligenza artificiale e il diritto pubblico comparato ed europeo*, cit., 170, rilevava «la strutturale incapacità del livello statale di affrontare tematiche di per sé transnazionali», quale è l'AI. Nello stesso senso cfr. F. Alicino, *Diritto e religioni alla prova dell'intelligenza duale della globalizzazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2021, 143 ss., spec. 146. L'Ufficio Rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati ha pubblicato a novembre 2021 il dossier n. 57, relativo all'AIA, nel quale la proposta di Regolamento veniva analiticamente esaminata e presentata nei suoi punti. Lo studio ha illustrato che al momento della sua pubblicazione, sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame della proposta era stato concluso da Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Spagna e Italia. In particolare, in Italia era stato finalizzato dal Senato a luglio 2021, accertate la correttezza della base giuridica e il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

⁸⁶ Questi gli obiettivi espressi dal documento a p. 0010, disponibile al sito magazine.fbk.eu.

⁸⁷ Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino, disponibile in ia.italia.it, 2018, 41. Le sfide proposte dal documento riguardavano in particolare qualità e neutralità dei dati, responsabilità, trasparenza e apertura, tutela della sfera privata.

⁸⁸ Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, 2020, 94, disponibile al sito miur.gov.it

⁸⁹ Programma Strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024, 2021, 14, disponibile al sito assets.innovazione.gov.it. Gli altri quattro principi guida sono: 2) l'Italia sarà un polo globale di ricerca e innovazione dell'IA; 3) L'intelligenza artificiale italiana sarà antropocentrica, affidabile e sostenibile; 4) Le aziende italiane diventeranno leader nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione di IA; 5) Le pubbliche amministrazioni italiane governeranno l'IA e governeranno con l'IA.

⁹⁰ Il disegno di legge è disponibile al sito senato.it.

Il disegno di legge è costituito da 25 articoli, i primi dei quali (segnatamente dal 3 al 5) sanciscono i principi da adottare in materia, tra i quali emergono la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, la trasparenza e l'appropriatezza. Per quel che riguarda il fattore religioso, esso viene citato un'unica volta, nell'ambito dell'art. 10, che dispone quanto all'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro. In particolare, il co. 3 sancisce che l'AI impiegata nel rapporto di lavoro «garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale [...] in conformità con il diritto dell'Unione europea».

Da questo punto di vista, pertanto, il ddl pare rimandare integralmente al Regolamento UE.

8. (segue): il legame con il contesto europeo

Nel solco della politica eurounitaria adottata in tema di AI come sommariamente delineata *supra* (par. 1), l'AI Act si preoccupa precipuamente di garantire che le tecnologie che impiegano gli algoritmi sul territorio UE non sfruttino le vulnerabilità individuali o dei gruppi, anche minoritari⁹¹. Tra le vulnerabilità personali considerate dall'AIA è infatti annoverata anche l'appartenenza religiosa, specie di minoranza⁹².

In secondo luogo, il fattore religioso viene considerato dall'AIA nell'ambito della categorizzazione biometrica: il Regolamento protegge i dati (e ne vieta l'utilizzo) dai quali si potrebbero dedurre informazioni strettamente personali, come, appunto, l'opinione e l'appartenenza religiosa⁹³.

Infine, l'AI Act fa riferimento al fattore religioso all'art. 5, che vieta l'utilizzo dei meccanismi basati sulla manipolazione degli individui, ancora una volta, tramite i dati biometrici⁹⁴.

Il Regolamento UE, in definitiva, pone l'accento sui momenti di implementazione e

⁹¹ Cfr. AI Act, , considerando n. 29: «AI systems may also otherwise exploit vulnerabilities of a person or a specific group of persons due to their age, disability within the meaning of Directive (EU) 2019/882, or a specific social or economic situation that is likely to make those persons more vulnerable to exploitation such as persons living in extreme poverty, ethnic or religious minorities. Such AI systems can be placed on the market, put into service or used with the objective to or the effect of materially distorting the behaviour of a person and in a manner that causes or is reasonably likely to cause significant harm to that or another person or groups of persons, including harms that may be accumulated over time and should therefore be prohibited».

⁹² *Ibid.*

⁹³ Ivi, considerando n. 30: «[b]iometric categorisation systems that are based on individuals' biometric data, such as an individual person's face or fingerprint, to deduce or infer an individuals' political opinions, trade union membership, religious or philosophical beliefs, race, sex life or sexual orientation should be prohibited». L'utilizzo di tali dati è condizionato al rispetto delle norme nazionali o eurounitarie in materia: segnatamente, il GDPR si occupa del tema all'art. 9 par. 1, che vieta di trattare «i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica».

⁹⁴ Ivi, art. 5 par. 1 lett. (g): «[t]he following artificial intelligence practices shall be prohibited: [...] the placing on the market, the putting into service for this specific purpose, or the use of biometric categorisation systems that categorise individually natural persons based on their biometric data to deduce or infer their race, political opinions, trade union membership, religious or philosophical beliefs, sex life or sexual orientation. This prohibition does not cover any labelling or filtering of lawfully acquired biometric datasets, such as images, based on biometric data or categorizing of biometric data in the area of law enforcements».

sviluppo dei sistemi di AI, coerentemente con l'approccio basato sul rischio che lo ispira. Nell'ambito di tale atteggiamento, peraltro, l'attenzione nei confronti dei diritti fondamentali è per così dire indiscriminata, fornendone una garanzia (di principio) generalizzata. Il fattore religioso, in tale contesto, non pare garantito in maniera specifica e puntuale, posto che esso viene spesso associato alla protezione delle minoranze, senza un'attenzione alla credenza religiosa *tout court*.

Ne consegue dunque che il rimando svolto dalla (potenziale) normativa italiana all'AlA non pare, allo stato, soddisfare l'esigenza di protezione della libertà di pensiero, coscienza e religione, posto che anche in questo testo il fattore religioso è ricompreso in una categoria assai eterogenea di elementi, tutti genericamente riconducibili ai diritti fondamentali.

9. Alcuni spunti per il futuro

Il panorama che pare oggi svilupparsi a fronte della diffusione dell'Intelligenza Artificiale pone l'individuo in una continua interazione con gli altri e con strumenti inediti, rendendolo sempre più sensibile (e vulnerabile) a condizionamenti e suggestioni.

In questo quadro, la libertà di pensiero, coscienza e religione transita dalla sfera eminentemente interiore per ritrovarsi partecipe di un dialogo incessante tra la persona e la dimensione pubblica, analogica e tecnologica⁹⁵.

Alla luce di quanto sinteticamente illustrato, la libertà religiosa si sta arricchendo di caratteristiche, implicazioni e strutture fino a un decennio fa impensabili, che contribuiscono a ripensare globalmente le maniere in cui individui e gruppi si ritrovano a vivere, praticare e propagandare il culto.

Da un lato, la rivoluzione tecnologica in atto, di cui è protagonista l'AI, non costituisce il primo dirompente mutamento della *forma mentis* individuale: basti pensare, in questo senso, al cellulare e, soprattutto, agli *smartphone*, che hanno stravolto completamente il modo di vivere delle persone. Dall'altro lato, tuttavia, stiamo assistendo all'emersione e allo sviluppo rapidissimo di un fenomeno altamente pervasivo, le cui modalità di insediamento sono spesso impercettibili ma non per questo meno rilevanti, che, come una sorta di rumore bianco, agisce costantemente e diffusamente sull'agire umano, senza esentare, evidentemente, la sfera religiosamente connotata⁹⁶.

La rilevanza acquisita dalle tecnologie algoritmiche ha di fatto determinato l'insorgenza

⁹⁵ Con L. Pedullà, *Accesso a internet, libertà religiosa informatica e buon costume*, cit., 6, la libertà religiosa «è (oggi più di ieri) frutto di un continuo confronto dialettico tra l'individuo e la dimensione pubblica, tant'è che anche se non si volesse ammettere l'influenza totalizzante di *internet* sui principi che reggono la libertà religiosa, difficilmente potrebbe negarsi la sua notevole influenza sulla *formazione* della coscienza religiosa».

⁹⁶ K.A. Bingaman, *Religious and Spiritual Experience in the Digital Age: Unprecedented Evolutionary Forces*. *New Directions in Pastoral Theology Conference (Honoring Lewis Rambo)*, in *Pastoral Psychology*, 69, 2020, 291 ss., 293, in proposito afferma che «*we could approach this [the digital revolution] more as a "nothing new under the sun" scenario; we have been here many times before, have lived through many other evolutionary twists and turns. But not like this one, which is now simultaneously and conterminously driven by biological and technological evolution, the organic and the inorganic. In a word, it is very much an unprecedented evolutionary transition, as Shoshana Zuboff makes clear in her recent and important book, Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power.*».

di una mutata dimensione, nella quale risulta «sempre più sbiadito il confine tra l'*online* e l'*offline*»⁹⁷. Le novità tecnologiche sono qui in grado di creare nuove regole e fornire nuovi connotati a concetti tradizionali, incentivando le persone a proiettare, più o meno consapevolmente, se stesse e le proprie convinzioni, anche religiose, quanto più possibile all'esterno di sé, attribuendo al foro esteriore una centralità che, probabilmente, prima dell'avvento di internet e dei mezzi connessi, sarebbe stata difficilmente concepibile.

In tale situazione, caratterizzata da frammentazione e moltiplicazione di istanze e posizioni, l'esperienza religiosamente connotata pare adeguarsi ai nuovi canoni tecnologicamente imposti e mutare quindi i propri tratti tradizionali.

Le sollecitazioni offerte dalla dimensione *always on* e *data-driven*, interconnessa, fondata sullo scambio e sul dialogo, forniscono quindi l'occasione di riflettere e interrogarsi sulle modalità più efficienti per fornire garanzia alla libertà religiosa dell'individuo.

Se queste sono le premesse, quanto finora registrato dal punto di vista normativo non pare cogliere appieno la profondità, la specificità e la complessità dell'operazione da svolgere.

Da un lato, infatti, il contesto nazionale si preoccupa di armonizzare le proprie regole a quelle dettate dall'Unione europea e, con riferimento ai diritti fondamentali *tout court*, vi rinvia integralmente.

Dall'altro lato, le istituzioni europee hanno svolto, con la stesura dell'AI Act, una delicata operazione di bilanciamento, tentando di coniugare le implicazioni economiche e commerciali determinate dall'AI e le istanze di protezione dei diritti umani. Nel farlo, il Regolamento ha posto l'UE in una posizione di assoluta primazia normativa in termini globali, rappresentando la prima proposta regolatoria organica in materia di AI.

Tuttavia, per quel che riguarda le posizioni giuridiche soggettive fondamentali, l'AIA dispone una tutela concentrata al momento preliminare della programmazione degli algoritmi e, in un certo senso, generalizzata, rivolta a una categoria assai eterogenea di diritti. Se è vero che questa scelta ha il pregio di permettere un rapido adeguamento agli sviluppi futuri dell'Intelligenza Artificiale, è pure vero che i diritti umani singolarmente considerati si ritrovano carenti di copertura normativa precisa e specifica, in grado di fornire adeguata tutela alle caratteristiche singolari di ognuno.

Le valutazioni concrete sul punto, evidentemente, si svolgeranno in seguito all'entrata in vigore del Regolamento e della potenziale legislazione elaborata in seno all'ordinamento italiano. Allo stato attuale, tuttavia, a fronte delle potenziali criticità determinate dall'AI e della prima lettura delle fonti normative in materia, pare che le riflessioni in materia siano tutt'altro che concluse.

⁹⁷ R. Santoro-F. Gravino, *Internet, culture e religioni. Spunti di riflessione per un web interculturale*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, 20, 2020, 99 ss., spec. 99.